



# COMUNE DI SAN PAOLO

PROVINCIA DI BRESCIA  
PIAZZA ALDO MORO N° 27

CAP. 25020 - TEL. 030/9970001 - FAX 030/9970871  
Codice Fiscale 01456960176 – Partita IVA 00627690985

sito internet: [www.comune.sanpaolo.bs.it](http://www.comune.sanpaolo.bs.it)

posta certificata: [comune.sanpaolo@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.sanpaolo@pec.regione.lombardia.it)

## PATTO DI INTEGRITÀ CON GLI OPERATORI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI GARA DI APPALTI O CONCESSIONI SOTTO E SOPRA SOGLIA EUROPEA

Il Comune di San Paolo – Settore/Servizio ..... Ufficio .....

e

la ditta ..... avente sede legale a  
..... Via ..... cap. ....  
P.IVA/C.F ..... in qualità di ditta partecipante relativamente alla  
gara per l'affidamento mediante appalto/concessione di lavori/servizi/forniture  
..... CIG ..... (eventuale) CUP  
.....

### Richiamati:

- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- l’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” nella parte in cui stabilisce che “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante “*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*” e s.m.i.;
- il Codice di Comportamento del Comune di San Paolo, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 13.02.2014;
- la sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2026/2028, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 19/03/2026;

## CONVENGONO QUANTO SEGUE

### 1. Premessa

Il presente Patto costituisce parte integrante degli avvisi, bandi di gara o lettere di invito.

Il Patto di integrità costituisce altresì parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegato, e dovrà essere nello stesso richiamato.

La sottoscrizione del Patto è obbligatoria nella fase di presentazione dell'offerta, pena l'esclusione dalla gara.

Il Patto dovrà essere debitamente sottoscritto dal titolare o legale rappresentante ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, pena l'esclusione dalla gara, la mancata stipula del contratto ovvero la revoca dell'aggiudicazione per causa imputabile all'aggiudicatario stesso.

## **2. Ambito di applicazione**

Il presente Patto di Integrità si applica a tutte le procedure di gara per l'appalto oppure la concessione di lavori, servizi e forniture indette dal Comune di San Paolo mediante le procedure di selezione contemplate nel Codice dei contratti pubblici, sia sopra che sotto soglia europee.

## **3. Doveri reciproci tra stazione appaltante e concorrenti**

Con il presente Patto di Integrità, il Comune di San Paolo e i soggetti partecipanti alle procedure di gara si obbligano reciprocamente e formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Gli stessi si obbligano, altresì, a rispettare le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio - sia direttamente che indirettamente - tramite intermediari, al fine di distorcere la procedura di scelta del contraente, l'aggiudicazione del contratto d'appalto ovvero di concessione e la corretta esecuzione del contratto stesso.

Tutto il personale dipendente, i collaboratori ed i consulenti del Comune, impiegati ad ogni livello nell'espletamento delle gare pubbliche e nel controllo circa la regolare esecuzione del relativo contratto assegnato, sono informati del presente Patto di Integrità, che accettano e condividono pienamente.

## **4. Obblighi dei soggetti partecipanti**

### *4.1 Tutela concorrenza e della legalità*

Il soggetto partecipante è obbligato a:

- a. segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di San Paolo qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione delle fasi di svolgimento della procedura o dell'esecuzione del contratto nonché qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;
- b. astenersi da comportamenti anticoncorrenziali rispettando le norme per la tutela della concorrenza e del mercato, previste nella vigente legislazione nazionale e comunitaria.

Per comportamento anticoncorrenziale si intende qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'impresa basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante:

- la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una persona, per sé stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto o della concessione, ovvero altre forme di collusione con la persona responsabile dell'aggiudicazione dell'appalto o della concessione;
- un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta;
- l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri operatori economici affinché non concorrano all'appalto o alla concessione o ritirino la loro offerta;

c. dichiarare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare in alcun modo la concorrenza;

d. dichiarare alla Stazione Appaltante, in sede di partecipazione alla procedura di gara oppure non appena ne viene a conoscenza, della sussistenza di un rinvio a giudizio o procedimento penale in corso o di qualsiasi altra condotta, comunque connessa all'esercizio dell'attività professionale, anche solo potenzialmente contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di natura civile, penale o amministrativa, che, per la sua gravità, risulti idonea – a seguito di apposita valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione - a porre in dubbio l'integrità morale e l'affidabilità del soggetto concorrente e, dunque, a legittimarne l'esclusione dalla gara.

#### 4.2 *Dovere di informazione*

Il soggetto partecipante si impegna a informare puntualmente il proprio personale impiegato del presente Patto di Integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

### **5. Obblighi del Comune**

Il Comune si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'appalto/la concessione attraverso la pubblicazione dell'elenco ammessi/esclusi alle singole procedure di gara, dei verbali di gara, della determinazione di aggiudicazione e di eventuali altri atti di gara nei termini fissati dalla normativa vigente.

Il Responsabile della procedura di gara si impegna a fornire risposta in forma scritta al concorrente che ha formulato le segnalazioni di cui al paragrafo precedente e i chiarimenti richiesti in sede di gara. Qualora la segnalazione risulti fondata, il Responsabile della procedura di gara provvede tempestivamente all'adozione dei necessari provvedimenti consequenziali al fine di evitare ogni possibile controversia che possa pregiudicare l'attività e gli interessi del Comune, il perseguimento del prioritario interesse pubblico volto a garantire la tutela della concorrenza e la trasparenza dell'azione amministrativa.

### **6. Obblighi del soggetto aggiudicatario**

Il soggetto aggiudicatario è obbligato ad inserire le presenti clausole in materia di integrità e prevenzione della corruzione nei contratti di subappalto e a pretenderne il rispetto delle stesse da parte dei propri subcontraenti.

#### 6.1 *Tracciabilità flussi finanziari*

In merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, il soggetto aggiudicatario garantisce il rispetto dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 ed in particolare comunica al Comune:

a. prima della stipula del contratto, un conto corrente bancario o postale sul quale riceverà i pagamenti da parte del Comune nel corso del contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sul conto corrente stesso. Tale conto corrente dovrà essere dedicato, anche in via non esclusiva, al pagamento di commesse pubbliche;

b. ogni variazione relativa ai dati trasmessi entro n. 5 (cinque) giorni dalla modifica stessa;

La mancata comunicazione di tali informazioni da parte dell'aggiudicatario comporta la nullità assoluta del contratto.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla commessa oggetto della presente procedura, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di assunzione degli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari.

Per tutti i pagamenti inerenti alla procedura di gara l'aggiudicatario dovrà far riferimento al Codice Identificativo della Gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e indicato in oggetto e, qualora obbligatorio, al Codice Unico di Progetto (CUP).

Tale/i codice/i dovrà/anno pertanto essere utilizzato/i in tutti i contratti tra l'aggiudicatario e le imprese che effettuano lavori, sub-forniture o servizi inerenti alla presente commessa.

#### 6.2 Pagamenti e intermediari

L'aggiudicatario è obbligato a rendere noti, su richiesta del Comune di San Paolo, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della gara, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

#### 6.3 Successione, cessione, trasformazione, fusione e scissione dell'azienda

In materia di successione del contratto, cessione di azienda, atti di trasformazione, fusione e scissione di azienda e trasferimento e affitto di azienda, l'aggiudicatario si impegna ad osservare quanto disposto dall'art. 2558 del Codice Civile e dal Codice dei contratti pubblici.

#### 6.4 Rapporti con gli uffici comunali

Nel partecipare alla gara pubblica, alle trattative e negoziazioni comunque connesse all'affidamento dei lavori/servizi/forniture di cui in oggetto, e nella successiva esecuzione, l'operatore economico si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti dell'ente che lo rappresentano ovvero che trattano o prendono decisioni per conto del Comune di San Paolo.

#### 6.5 Subappalto

Il soggetto aggiudicatario si obbliga a non sottoscrivere contratti di subappalto in favore di imprese che abbiano partecipato come concorrenti alla stessa gara (anche su lotti diversi).

#### 6.6 Incompatibilità ex art. 53 D.lgs. n. 165/2001

Il soggetto partecipante dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti del medesimo.

### **7. Sanzioni**

Il soggetto partecipante accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, preventivamente accertato da parte del Comune di San Paolo, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- a. esclusione del concorrente dalla gara in essere;
- b. esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune per 3 (tre) anni;
- c. risoluzione del contratto/revoca dell'aggiudicazione;
- d. incameramento della cauzione provvisoria o definitiva;
- e. segnalazione all'Anac nell'ambito delle Annotazioni riservate.

Il Comune si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. Tale clausola risolutiva dovrà essere coordinata con i poteri attribuiti all'ANAC ed al Prefetto ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 90/2014.

### **8. Validità temporale**

Il presente Patto di Integrità costituisce parte integrante dei documenti di gara e resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto affidato a seguito della procedura ad evidenza pubblica e sino alla data di scadenza del periodo di garanzia e verifica di regolare esecuzione di quanto eseguito dal soggetto contraente.

### **9. Controlli**

Per tutti gli adempimenti scaturenti dall'applicazione del presente Patto, relativi sia al controllo dell'osservanza degli obblighi sia alla eventuale applicazione di sanzioni, provvederà il Responsabile di Area competente alla stipula del contratto in questione.

### **10. Controversie**

Ogni controversia relativa all'interpretazione e/o all'applicazione del presente Patto di Integrità fra Comune e soggetti partecipanti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Le parti confermano e sottoscrivono il presente Patto di Integrità con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s), del D.lgs. n. 82/2005.

Data ...../...../.....

**Per il Comune**  
**Il Responsabile di Settore/Servizio**

.....

**Per la Ditta Concorrente**  
**Il Legale Rappresentante**

.....